

norma, che riguardando la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici aveva inteso riferire la privatizzazione alla attività imprenditoriale costituente scopo esclusivo dei medesimi.

In presenza di siffatto dato obiettivo, dall'unitario ceppo normativo costituito dal citato D.L. n. 386/1991, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 1992, sono derivate le necessarie discipline di adeguamento, che, per quanto attiene alle istituzioni portuali, risultano poste con la menzionata legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante "riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni.

3. Come indicato nella parte in fatto, nel nuovo assetto normativo il legislatore ha inteso dare pertinente riconoscimento alla specificità pubblicistica dell'attività propria delle istituzioni portuali, prevedendo al riguardo l'attribuzione di quest'ultima ad appositi enti pubblici non economici, denominati autorità portuali (art. 6, comma 1).

Nel solco poi tracciato dalla normativa della citata legge n. 35 del 1992, il legislatore stesso si è dato carico di disciplinare anche gli aspetti imprenditoriali che erano stati propri delle istituzioni pubbliche operanti sul versante portuale.

Al riguardo la legge di riordino ha prioritariamente e coerentemente stabilito che "le autorità portuali non possono in nessun caso, né indirettamente né attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art. 16, c. 1, e di ogni altra attività strettamente connessa" (art. 6, c. 6 L.n. 84/1994).

E' stato poi regolato (art. 20) nei modi innanzi indicati - e ciò rileva precipuamente nella presente sede - il processo di privatizzazione delle infrastrutture e dei beni utilizzati per finalità imprenditoriali dagli enti portuali esistenti, in sostanziale aderenza alle linee tracciate dalla legge n. 35 del 1992 che sul piano generale aveva stabilito la trasformazione in società degli enti pubblici economici (oltre che degli enti di gestione delle partecipazioni statali).

4. L'excurus storico sulla legge di riordino della disciplina in materia portuale testé descritto induce a rinvenire in una prospettiva di massima coerenza la soluzione da dare all'enunciato quesito sulla perseguibilità dell'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti anche nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione dei pregressi enti portuali.

5. Al riguardo, premesso che successivamente al citato decreto-legge n. 386/1991 il processo di privatizzazione ha trovato sviluppo mediante il decreto-legge n. 333, convertito nella legge n. 359 del 1992, con il quale in particolare sono stati, all'art. 15, trasformati in società per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL, e all'art. 18, attribuiti al CIPE poteri di trasformazione in società degli enti pubblici economici, va sottolineato che in relazione ai cennati ed individuati enti la Corte costituzionale con sentenza n. 466 del 17-28 dicembre 1993 ha dato risposta affermativa al suindicato quesito.

Al riguardo tre appaiono le proposizioni essenziali della pronuncia.

La Corte infatti ha riconosciuto la permanenza del potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici, subordinando peraltro l'esercizio di detto controllo a due ben chiari vincoli.

La durata del controllo stesso è limitata infatti al periodo in cui permanga una partecipazione prevalente dello Stato al capitale azionario delle società.

L'esercizio, inoltre, del controllo deve svolgersi "nelle forme e nei limiti in precedenza applicati".

6. La Corte è pervenuta alla riferita conclusione dopo un'analisi del dettato costituzionale contenuto nell'art. 100, c. 2, del quale ha sottolineato la impostazione data dalla Costituzione in senso sostanziale alla partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti, all'uopo individuati non in quanto necessariamente pubblici, ma in relazione alla incidenza degli stessi sulla finanza pubblica.

Tale incidenza risulta poi specificata dalla legge attuativa del precetto costituzionale (L. n. 259/1958), che se all'art. 12 in particolare ha considerato determinante la natura pubblica degli enti, tuttavia ha ricollegato il controllo della Corte dei conti essenzialmente alla sussistenza d'un apporto dello Stato al patrimonio degli stessi (in termini di capitale, beni o servizi) ovvero alla concessione agli enti stessi di garanzia finanziaria.

Attesa la prevalente rilevanza di detto apporto dello Stato, la Corte costituzionale - in accoglimento delle considerazioni svolte da questa Sezione nella citata determinazione n. 45 del 15 dicembre 1992 (cfr. 5.b) e fatte proprie dalla difesa nella memoria elaborata per la discussione del ricorso - ha ritenuto perciò di poter superare il dato letterale della norma.

La Corte, secondo un'impostazione interpretativa del resto più consona al dettato costituzionale, ha compreso infatti nell'espressione "ente pubblico", adoperata dall'art. 12 della legge n. 259/1958, anche società di diritto privato, purché beneficiarie dell'apporto statale come innanzi specificato, e ciò anche per l'espressa constatazione che è venuta a stemperarsi progressivamente la dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato, secondo del resto corrispondenti indirizzi emersi pure in sede di normazione comunitaria.

7. In sintesi questa Sezione ritiene perciò di dover porre in rilievo come - secondo l'avviso della Corte costituzionale - la semplice trasformazione degli enti pubblici economici non possa essere ritenuta motivo sufficiente a determinarne l'estinzione del controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259 del 1958, controllo che rimane il dato essenziale ai fini dell'assoggettamento allo stesso regime anche delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici.

Costituisce invero elemento di dettaglio il fatto che nelle ipotesi all'esame della sentenza n. 466 della Corte costituzionale le azioni delle società ivi considerate fossero state, per speciale disposto di legge (art. 15, c.3 del citato D.L. n. 333/1992), attribuite

al Ministero del Tesoro, mentre nella presente sede titolare delle azioni resta l'ente pubblico (l'organizzazione portuale) ovviamente nel limite del valore dei beni conferiti.

A fronte di siffatta specificità vanno per contro sottolineate la comune rilevanza della finalità di riordino dell'intervento pubblico in determinati settori economici e l'identica modalità della dismissione della proprietà pubblica, quale fase strumentale dell'attuazione del programma di riordino e risanamento del settore.

8. Quanto all'esigenza del risanamento del sistema portuale la Sezione considera, per un verso, l'apporto dello Stato in termini di attribuzione agli enti dei proventi dei canoni demaniali marittimi, del gettito della tassa di ancoraggio, della tassa e dei diritti marittimi e di quote delle tasse di imbarco-sbarco, oltre ai consistenti apporti in termini di finanziamento per la realizzazione di opere e infrastrutture portuali, e, per altro verso, i cronici disavanzi ed i corrispondenti sistematici interventi statali di ripiano, l'ultimo dei quali disposto con l'art. 28, comma 1, della legge di riordino, per l'importo complessivo di 1.000 miliardi.

Proprio siffatta endemica dipendenza dalla finanza statale dell'attività imprenditoriale degli enti portuali è alla base della cennata decisione legislativa in ordine alla privatizzazione di detta gestione imprenditoriale e perciò in ordine alla dismissione delle infrastrutture e dei beni che della medesima erano stati i necessari supporti.

Ed in proposito il collegio sottopone ad analisi l'articolato iter assegnato dalla legge di riordino alla dismissione, come risulta delineato nel comma 2 dell'art. 20 della medesima, nel testo introdotto dall'art. 3, c. 11 del D.L. n. 202 del 12 aprile 1996, nel quale è prevista la trasformazione delle organizzazioni portuali in una o più società disciplinate dal codice civile.

Al riguardo rileva in particolare la disposizione di cui alla lettera c) di detto secondo comma, nella quale è prevista la cessione "a titolo oneroso" delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni portuali, mentre

nelle altre lettere dello stesso comma è disciplinata la fase traslativa del capitale sociale, nonché delle partecipazioni dei pregressi enti portuali in società costituite o controllate.

Va poi sottolineato che la cennata dismissione viene dalla legge demandata ai commissari dei pregressi enti portuali (*rectius* delle organizzazioni portuali), in quanto rappresentanti degli enti pubblici titolari delle azioni corrispondenti ai beni e infrastrutture conferiti alle società.

9. A conclusione della pronuncia di cui alla sentenza n. 466 la Corte - nel quadro costituzionale in materia, che ripartisce la funzione del controllo tra la Corte dei conti (in ordine al giudizio sull'attività degli enti o su singoli atti) e il Parlamento (in ordine alla scelta della misura conseguente al giudizio) - aveva rimarcato il carattere esterno (alle società) del controllo esercitato dalla Corte dei conti, finalizzato essenzialmente "a garantire l'informazione del Parlamento anche durante la delicata fase ... del processo di privatizzazione".

Il Collegio con riguardo al caso in esame ritiene che costituisca oggettivo compito della Corte fornire al Parlamento la dovuta informazione sulle concrete modalità attuative della legge di riordino in materia portuale e in particolare su quelle concernenti il delineato programma di privatizzazione nei termini innanzi ricordati.

Viene in rilievo al riguardo l'obiettivo di fondo della legge che interdice alle istituzioni pubbliche portuali, come già ricordato (art. 6, c.6), l'esercizio di attività imprenditoriali sia "direttamente" che "attraverso la costituzione o la partecipazione in società", mentre potrebbe in ipotesi sopravvivere per un incerto arco temporale il coinvolgimento dei pregressi enti portuali in superate (e fuorvianti) condotte gestorie, in ragione di ritmi insufficientemente solleciti - se non indefiniti - impressi alla dismissione.

E' di tutta evidenza poi la peculiarità della "delicata" fase della cessione delle infrastrutture e dei beni, che deve avvenire "a titolo oneroso", nonché della collocazione del capitale e delle partecipazioni, tanto più che sulle modalità di esplicazione di dette

operazioni non si rinvergono specifici indirizzi fissati dallo stesso legislatore o quanto meno dall'autorità ministeriale vigilante.

P.Q.M.

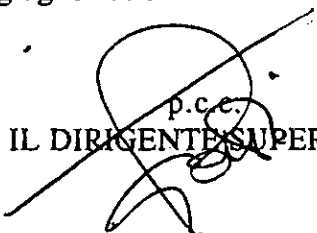
Dichiara la propria competenza ad esercitare nei confronti delle società costituite a seguito della trasformazione delle organizzazioni portuali, prevista nell'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, il potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, controllo da esercitare nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione prevalente delle organizzazioni portuali al capitale azionario di tali società.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata ai Presidenti delle Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del tesoro ed a quello dei trasporti e della navigazione.

ESTENSORE
f.to Tripaldi

PRESIDENTE
f.to Coltelli

Depositata in Segreteria il 3 giugno 1996


p.c.c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

**RELAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO**

Il bilancio di previsione 1993 approvato dall'Assemblea consortile il 21.12.1992 presentava i seguenti stanziamenti iniziali :

ENTRATE

Correnti	fm.	47.318
Conto capitale	"	44.248
Partite di giro	"	<u>12.450</u>
TOTALE ENTRATE	fm.	104.016
Avanzo di Amministrazione presunto	"	<u>25.800</u>
TOTALE	fm.	129.816
		=====

SPESE

Correnti	fm.	41.520
Conto Capitale	"	48.903
Partite di giro	"	<u>12.450</u>
TOTALE SPESE	fm.	102.873
Avanzo finanziario	"	<u>26.943</u>
TOTALE	fm.	129.816
		=====

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie correnti	fm. 47.318
TOTALE RICAVI	fm. 47.318
	=====
Spese finanziarie correnti	fm. 41.520
Ammortamenti ed accantonamenti	" 4.641
Indennità di anzianità	" 2.600
TOTALE COSTI	fm. 48.761
	=====
Disavanzo economico previsto	fm. 1.443
	=====

Per adeguare gli originari stanziamenti alle esigenze manifestatesi durante l'esercizio si sono rese necessarie delle variazioni di bilancio - sia in c/competenza, sia in c/cassa - che non hanno modificato il risultato complessivo previsto per il 1993, in quanto riguardanti storni tra capitoli di spesa nell'ambito degli stessi titoli.

Tali variazioni, a norma dell'art.9, sub. c, della legge n°46/1974 e dell'art.6, co.1, della legge n°26/1987 sono state deliberate dal Consiglio Direttivo nell' adunanza del 21.10.93 e dall'Amministratore straordinario il 29.12.93.

Esse possono così sintetizzarsi:

VARIAZIONI

	c/competenza			c/cassa		
		+	-		+	-
Spese correnti	Lm	150	150	Lm	150	150
" in c/capitale	"	5	5	"	170	170

L'Amministratore straordinario con la delibera di approvazione del bilancio in esame, da assumere con i poteri dell'Assemblea Consortile, voglia ratificare le seguenti ulteriori variazioni che concernono:

- a) - uno storno di fm. 309 in c/cassa nell'ambito del Titolo I° della Spesa (Spesa - cap. 20, 21, 26, 27);
- b) - un incremento di pari importo (fm. 1.053) in entrata ed in uscita, sia in c/competenza, sia in c/cassa per quanto riguarda la gestione dei depositi cauzionali (Entrata-cap.31; Spesa-cap.48);
- c) - nell'ambito delle "partite di giro" un incremento di pari importo (Lm. 6.035) in entrata ed in uscita in c/competenza, ed un incremento di Lm. 5.160 in uscita in c/cassa per somme pagate per c/terzi (Entrata-cap.56; Spesa-cap.39).

Esse sono così analiticamente articolate :

	c/competenza	c/cassa
<u>ENTRATA</u>		
cap. 31	+ 1.053	+ 1.053
" 39	+ 6.035	--
Totale	+ 7.088	+ 1.053
	=====	=====
<u>SPESA</u>		
cap. 20	--	+ 32
" 21	--	- 32
" 26		- 277
" 27		+ 277
" 48	+ 1.053	+ 1.053
" 56	+ 6.035	+ 5.160
Totale	+ 7.088	+ 6.213
	=====	=====

In sintesi le previsioni definitive in c/competenze risultano pertanto le seguenti :

ENTRATE

Correnti	fm. 47.318
Conto capitale	" 45.301
Partite di giro	" 18.485
TOTALE ENTRATE	fm. 111.104
	=====

SPESE

Correnti	fm. 41.520
Conto capitale	" 49.956
Partite di giro	" 18.485
TOTALE SPESE	fm. 109.961
	=====

Le suesposte variazioni non modificano il risultato complessivo in c/competenza del Bilancio di previsione 1993, determinato dall'Assemblea Consortile nella citata adunanza del 21.12.1992, mentre il maggiore stanziamento di Lm. 5.160 in uscita in c/cassa trova ampia compensazione sia nelle economie realizzate nel c/cassa degli altri capitoli di spesa sia nei maggiori realizzi nel c/cassa di capitoli di Entrata.

I risultati della gestione dell'esercizio 1993 hanno fornito, a fronte delle anzidette previsioni, un avanzo finanziario di fm. 16.071,1 ed un avanzo economico di fm. 2.546,0 come emerge dai seguenti schemi riassuntivi :

CONTO FINANZIARIO

ENTRATE

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	fm. 11.806,0
Entrate operative	" 40.475,8
Alienazione di beni patrimoniali e movimenti di capitale	" 108,1
Trasferimenti in conto capitale	" 7.220,0
Entrate derivanti da accensione di prestiti	" 11.341,8
Partite di giro	<u>" 16.863,7</u>
TOTALE ENTRATE	fm. 87.815,4 =====

SPESE

Spese correnti	fm. 36.920,2
Spese in conto capitale	" 6.842,8
Rate di mutui e rimborso di depositi cauzionali	" 11.117,6
Partite di giro	<u>" 16.863,7</u>
TOTALE SPESE	" 71.744,3
Avanzo finanziario	<u>" 16.071,1</u>
TOTALE A PAREGGIO	" 87.815,4 =====

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie correnti	fm. 52.281,8
Plusvalenze	" <u>3,0</u>
TOTALE RICAVI	fm. 52.284,8
	=====
Spese finanziarie correnti	fm. 36.920,2
Insussistenze attive (minori residui attivi)	" 6.367,2
Minusvalenze	" 206,9
Ammortamenti	" 4.005,0
Adeguamento Fondo Rischi su crediti	" 80,1
Adeguamento fondo T.F.R.	" <u>2.159,4</u>
TOTALE COSTI	fm. 49.738,8
Avanzo economico	" <u>2.546,0</u>
TOTALE A PAREGGIO	fm. 52.284,8
	=====

Le entrate correnti, che comprendono quelle operative ed i trasferimenti attivi, risultano accertate in fm. 52.281,8 con un incremento di fm. 5.706,0 rispetto all'esercizio 1992 come si evince dalla seguente analisi economica: